



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ordinanza n° 3

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 8 con la quale comunica la conferma della circolazione del virus della Febbre Catarrale degli ovini nell'allevamento sito nel territorio di questo comune in località "Riu Sa Pira", identificato con codice aziendale IT080CA067, di proprietà del sig. Ruggeri Pietro, nato a Sinnai il 06/10/1964 e residente in Sinnai in Via Flumendosa n. 153;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n° 15;

Visto il T. U. Enti Locali 267/2000;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n° 146;

Visto il Regolamento CE 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 12;

Visto la Decreto Legislativo 09 luglio 2003, n° 225;

Visto il DAISAS n° 43 del 17/09/2003 su "Zona di protezione per Febbre Catarrale degli ovini della Regione Sardegna";

Vista la Determinazione n° 1432 del 05/11/12 adottata dal Direttore del servizio Prevenzione dell'ARISAS;

ORDINA

- 1) **l'azienda di proprietà del sig. Ruggeri Pietro**, nato a Sinnai il 06/10/1964 e residente in Sinnai in Via Flumendosa n. 153, codice aziendale IT080CA067, **è sottoposta a sequestro sanitario e a vigilanza ufficiale**;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con l'indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- 3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- 5) le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la ricerca del sierotipo virale;
- 6) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- 7) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
- 8) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolare modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
- 9) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,30. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Sinnai, 11/03/2013



IL SINDACO
(D.ssa Maria Barbara Pusceddu)

Maria Barbara Pusceddu

Copia della presente viene notificata al:

- sig. **Ruggeri Pietro**, nato a Sinnai il 06/10/1964 e residente in Sinnai in Via Flumendosa n. 153;

ed inviata per conoscenza:

- All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. – Servizio della Prevenzione - Cagliari;
- Al Servizio Veterinario dell'ASL n. 8 Via Nebida n. 21 - Cagliari;
- Al Veterinario Ufficiale del comune di Sinnai;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sinnai;
- Al Comando Polizia Locale di Sinnai.